

Legge regionale 13 gennaio 1992 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1992

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

Art. 1

1. L' articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica ovvero per ciascuna forza politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione propria costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche diverse; due unità per gruppi con più di venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica;

b) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; due unità per i gruppi da cinque a dieci; tre per quelli da undici a venti; quattro per i gruppi con oltre venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica.

Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti alla stessa forza politica è assegnata, altresì, una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l' indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari.

Al restante personale delle segreterie dei gruppi spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.

Art. 2

1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, così come sostituito dall' articolo 1.

Art. 3

1. L' articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

<< Art. 3

Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l' esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:

a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;

b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri:

Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l' importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto. >>.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-

1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.